

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
192/2018/S/GAS

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- le linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 74/2014/E/gas, recante "Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento" (di seguito: deliberazione 74/2014/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 95/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 95/2016/E/gas), recante “Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento, per l’anno 2016” (di seguito: deliberazione 95/2016/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 1/2015/S/gas, recante “Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas” (di seguito: deliberazione 1/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 125/2017/S/gas, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas e riunione con il procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 1/2017/S/gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 235/2017/E/gas, recante “Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della società Metagas S.r.l., in materia di accesso e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale”.

FATTO:

1. Con deliberazione 74/2014/E/gas, l’Autorità ha disposto un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas - tra cui Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas o società) - mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli.
2. In attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le imprese distributrici che, all’esito delle chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento.
3. Dalla verifica ispettiva, effettuata nei giorni 29 e 30 luglio 2014, presso Metagas, con riferimento al servizio di pronto intervento gas relativo all’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Buccino”, gestito dalla stessa, è emerso che:
 - a) in violazione degli articoli 14, comma 1, lettera a) e 26, comma 8, della RQDG, nonché degli articoli 5, comma 1, e 7 delle Linee guida CIG 10, la società non aveva nominato per iscritto il responsabile del pronto intervento, né aveva predisposto alcuna procedura scritta in materia di rintracciabilità del personale di pronto intervento, né utilizzava il prescritto modulo di “rapporto di pronto intervento”, né infine provvedeva alla registrazione di alcuna delle informazioni prescritte per le richieste di pronto intervento (punto 9 della *check list*);

- b) in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della RQDG, la società non disponeva di un centralino di pronto intervento dotato di autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna e in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (punto 8 della *check list*);
 - c) in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG, la società non disponeva di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento, atteso che, come dichiarato dalla stessa società, le chiamate venivano registrate senza l'indicazione delle informazioni di cui ai punti (iii), (iv) e (v), di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG (punto 6 della *check list*);
 - d) in violazione dell'articolo 27, della RQDG, la società aveva precluso ogni genere di controllo ed accertamento del rispetto delle disposizioni regolatorie in materia di esercizio del servizio di pronto intervento, non provvedendo a registrare i dati relativi alle richieste di pronto intervento (cfr. punto 9 della *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva non risultavano cessate le condotte relative alle citate contestazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), con conseguente e perdurante pregiudizio dei diritti dei clienti finali ad ottenere una corretta gestione del servizio di pronto intervento gas.
5. Pertanto, con deliberazione 1/2015/S/gas, l'Autorità, sulla base delle risultanze acquisite in sede di verifica ispettiva, ha avviato, nei confronti di Metagas, un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
6. Nel corso del suddetto procedimento la società non ha presentato memorie difensive.
7. Ai sensi della deliberazione 95/2016/E/gas, il giorno 13 settembre 2016 è stata poi effettuata un'ulteriore verifica ispettiva presso il medesimo impianto di distribuzione "Buccino", gestito dalla società, all'esito della quale è emerso che:
- a) in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG, nonché dell'articolo 5 delle Linee guida CIG 10, la società, come dalla stessa dichiarato, non aveva formalizzato per iscritto la nomina del responsabile di pronto intervento né predisposto i turni di reperibilità del personale (punto 9 della *check list*);
 - b) in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a) e 26, comma 8, della RQDG, nonché dell'articolo 7, delle Linee Guida CIG 10, il modulo impiegato per redigere il rapporto di pronto intervento del 16 aprile 2015 (doc. 9a allegato alla *check list*), denominato "Registro di Cantiere", non conteneva le sezioni stabilite dalla regolazione relative a "codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento", "ora e minuto di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento", "data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata", nel caso di dispersione della "classificazione della medesima", "eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all'attività di pronto

- intervento”, “tipo di anomalia rilevata”, né risultava che l’operatore di pronto intervento avesse provveduto a registrare i dati di cui all’articolo 10, comma 3 della RQDG (punto 9 della *check list* e documento 9a ivi allegato); inoltre, con riferimento alla chiamata del 18 gennaio 2016, relativa ad una segnalazione per “irregolarità della fornitura”, il personale della struttura operativa della società non ha ottemperato all’obbligo di redigere il rapporto di pronto intervento, una volta attivato e recatosi sul luogo della chiamata (punti 9 e 10 della *check list*);
- c) in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettere c) e d) della RQDG, la società, dall’1 aprile al 13 settembre 2016, non aveva assicurato la ricezione e la registrazione vocale e garantita delle chiamate giunte al centralino di pronto intervento; in particolare la società, pur avendo dimostrato l’affidamento dal 1 aprile 2015 ad una società esterna della gestione del centralino di pronto intervento, aveva ammesso che, dall’1 aprile al 13 settembre 2016, il numero di pronto intervento non era attivo (punti 2, 3, 6, 7, 8 e doc. 2a, 3b, 7a allegati alla *check list*).
8. Alla luce della predetta verifica ispettiva, è emerso che talune condotte, già contestate a Metagas con deliberazione 1/2015/S/gas, non erano cessate; in particolare, non risultava regolarizzata la nomina del responsabile del servizio di pronto intervento né predisposta alcuna procedura di rintracciabilità del personale incaricato al servizio né garantito l’utilizzo e la completezza del modulo di rapporto di pronto intervento da parte degli addetti al sopralluogo, mentre la registrazione vocale e garantita delle chiamate era stata assicurata solo a partire dal 1 aprile 2015 con esclusione del periodo 1 aprile 2016 - 13 settembre 2016, con perdurante pregiudizio della sicurezza degli utenti serviti dagli impianti gestiti dalla società.
9. Pertanto, con deliberazione 125/2017/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Metagas, un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di pronto intervento, disponendone contestualmente la riunione con il procedimento avviato con deliberazione 1/2015/S/gas, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
10. Anche nel corso del suddetto procedimento la società non ha presentato memorie difensive.
11. Inoltre, nei giorni 16 e 17 maggio 2017, è stata effettuata, ai sensi della deliberazione 235/2017/E/gas, nei confronti di Metagas, una verifica ispettiva in materia di accesso e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, nel corso della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi istruttori relativi al servizio di pronto intervento.
12. Con nota del 18 gennaio 2018 (acquisita con prot. Autorità 1492), Metagas ha depositato documentazione volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate.
13. Con nota 19 febbraio 2018 (prot. Autorità 4637), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Metagas.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

14. Ai sensi dell'articolo 14 della RQDG, le imprese di distribuzione sono tenute a rispettare, tra l'altro:
- i. l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare tempestivamente le richieste di pronto intervento in conformità con le disposizioni tecniche vigenti e, in particolare, l'obbligo di nominare in forma scritta il responsabile del pronto intervento (comma 1, lettera a) e articolo 5, comma 1, delle Linee Guida CIG 10), l'obbligo di utilizzare il modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione e di farlo redigere da parte del personale della struttura operativa di pronto intervento una volta attivatosi e recatosi sul luogo della chiamata (comma 1, lettera a) e articolo 7 delle Linee Guida CIG 10) e l'obbligo di predisporre per iscritto le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (comma 1, lettera a) e articolo 7 delle Linee Guida CIG 10);
 - ii. l'obbligo di disporre per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento, dotati di almeno 24 ore di autonomia e in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punti i) e ii);
 - iii. l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale ed inalterabile secondo l'articolo 1, comma 1, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (comma 1, lettera d).
15. L'articolo 25, della RQDG, stabilisce che ai fini dell'attuazione della Sezione II, relativa alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, si applichino le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei; nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Uni/Cig e Apce.
16. L'articolo 26, comma 8, lettere a) - g), della RQDG, definisce il dettaglio degli elementi che devono essere registrati a fronte ciascuna richiesta di pronto intervento, tra cui: il codice con cui l'impresa distributrice individua la prestazione di pronto intervento, il codice identificativo della richiesta di pronto intervento, la classificazione della richiesta e della situazione a cui si riferisce la chiamata, la data e l'ora di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento, la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato, il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento.
17. L'articolo 27, della RQDG, impone, infine, all'impresa distributrice di consentire, all'Autorità, l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità

delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto delle disposizioni, mediante: la regolare tenuta degli strumenti di registrazione prescritti ed il loro costante aggiornamento, la predisposizione di adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria

In relazione alla violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG, nonché degli articoli 5 e 7 delle Linee Guida CIG 10

18. Metagas si è resa responsabile della violazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG nonché degli articoli 5 e 7 delle Linee Guida CIG 10, in quanto, come ammesso sia nel corso della verifica ispettiva effettuata nel 2014 che nel corso di quella effettuata nel 2016, non aveva formalizzato per iscritto la nomina del responsabile di pronto intervento né aveva predisposto alcuna procedura operativa in materia di rintracciabilità del personale di pronto intervento, in contrasto con quanto richiesto dalla regolazione. Tale ultima violazione è stata riscontrata, altresì, nel corso della verifica ispettiva del 2017, in quanto, la società ha espressamente dichiarato che “durante i giorni feriali non vengono redatte turnazioni” (punto 11 della *check list*).
19. Ad oggi, la condotta relativa alla formalizzazione per iscritto della nomina del responsabile di pronto intervento risulta cessata, in quanto durante la citata verifica ispettiva del 2017, la società ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta nomina del responsabile (documento 11a allegato alla *check list* della verifica ispettiva del 2017). Inoltre, con la citata nota del 18 gennaio 2018, la società ha dimostrato di aver predisposto procedure operative in materia di rintracciabilità del personale anche con riferimento ai giorni feriali. Pertanto, in merito alle suddette violazioni, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo.

In relazione alla violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), e 26, comma 8, della RQDG nonché dell'articolo 7 delle Linee Guida CIG 10

20. La società si è resa responsabile della violazione degli articoli 14, comma 1, lettera a) e 26, comma 8, della RQDG, nonché dell'articolo 7 delle Linee Guida CIG 10, in quanto, come ammesso nel corso della verifica ispettiva effettuata nel 2014, non utilizzava il “rapporto di pronto intervento” né registrava alcuna delle informazioni prescritte dalla regolazione per le richieste di intervento.
21. Nel corso della verifica ispettiva del 2016, invece, è emerso che la società si era dotata del rapporto di pronto intervento, il quale tuttavia non conteneva le sezioni relative a “codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento”, “ora e minuto di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento”, “data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata”, nel caso di dispersione della

- “classificazione della medesima”, “eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all’attività di pronto intervento”, “tipo di anomalia rilevata”; inoltre, in relazione alla chiamata telefonica pervenuta al centralino di pronto intervento il 18 gennaio 2016, relativa ad una segnalazione per “irregolarità della fornitura”, il personale della struttura operativa della società non aveva redatto il rapporto di pronto intervento una volta attivato e recatosi sul luogo della chiamata. Tale violazione è stata riscontrata altresì nel corso della verifica ispettiva del 2017, in quanto, la società ha documentato di utilizzare un nuovo verbale di pronto intervento il quale mancava delle sezioni relative a “codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento”, “operazioni compiute”, “esito dell’intervento” e “eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all’attività di pronto intervento”.
22. Tale violazione, ad oggi, non risulta essere completamente cessata in quanto la società, con la citata nota del 18 gennaio 2018, ha allegato dei verbali di pronto intervento compilati, nei quali manca la sezione relativa al “codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento” ed un verbale di pronto intervento non compilato, nel quale manca la sezione “eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all’attività di pronto intervento”; pertanto, in merito a tale violazione, permangono i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 delle deliberazioni 1/2015/S/gas e 125/2017/S/gas.

In relazione alla violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) della RQDG

23. Metagas si è resa responsabile della violazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), della RQDG, in quanto non aveva assicurato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute. In particolare, nel corso della verifica ispettiva effettuata nel 2014, la società ha ammesso di non disporre di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e dotato di autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’energia elettrica; inoltre, nel corso della verifica ispettiva effettuata nel 2016, è emerso che la società, pur avendo affidato dall’1 aprile 2015 la gestione del centralino ad una società esterna, non ha assicurato dall’1 aprile al 13 settembre 2016 la ricezione e la registrazione vocale delle chiamate ricevute, in contrasto con la regolazione che richiede la registrazione vocale di tutte le chiamate ricevute.
24. La condotta contestata risulta cessata in quanto, come emerso dalla verifica ispettiva del 2016 e da quella del 2017, la società, a far data dal 14 settembre 2016, si è dotata di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate ricevute (punto 15 e doc. 15b allegato alla *check list* della verifica ispettiva del 2017). Pertanto, in merito alla suddetta violazione, non permangono i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo.

In relazione alla violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della RQDG

25. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG, in quanto non disponeva di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento. In particolare, come ammesso dalla società nel corso della verifica ispettiva effettuata nel 2014, la stessa registrava le chiamate di pronto intervento senza l'indicazione dei dati identificativi del chiamante, del luogo dove si richiedeva il pronto intervento e della situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 10, comma 3, in contrasto con i contenuti minimi prescritti dalla regolazione; mentre, nel corso della verifica ispettiva del 2016, è emerso che, pur avendo affidato dall'1 aprile 2015 la gestione del centralino di pronto intervento ad una società esterna, la società non aveva assicurato dal 1 aprile al 13 settembre 2016 la registrazione garantita delle chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.
26. Tale condotta risulta cessata, atteso che, come emerso dalla verifica ispettiva del 2016 e da quella del 2017, la società, a far data dal 14 settembre 2016, si è dotata di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione garantita di tutte le chiamate ricevute (punto 11 e doc. 11 b allegato alla *check list* della verifica ispettiva del 2017). Pertanto, in merito alla suddetta violazione, non permangono i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo.

In relazione alla violazione dell'articolo 27 della RQDG

27. La società si è, infine, resa responsabile della violazione di cui all'articolo 27 della RQDG, in quanto, non avendo registrato i dati relativi alle richieste di pronto intervento, ha precluso ogni genere di controllo ed accertamento del rispetto delle disposizioni regolatorie per il servizio di pronto intervento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

28. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con disposizioni volte a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi relativi al servizio di pronto intervento. Sotto questo profilo, dunque, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata, costituito dall'incolumità delle persone e delle cose.

30. Più specificamente, con riferimento alle condotte contestate, le violazioni relative alla nomina del responsabile del pronto intervento e alle procedure di rintracciabilità del personale (articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG e punti 5 e 7 delle Linee guida CIG 10) sono cessate rispettivamente in data 3 ottobre 2016 ed in data 18 gennaio 2018, in quanto, la società ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta nomina del responsabile e la predisposizione di procedure operative in materia di rintracciabilità del personale. Le violazioni dell'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), relative alle registrazioni vocali e garantite delle chiamate sono, invece, cessate solo a partire dal 13 settembre 2016. La violazione dell'articolo 27, della RQDG, risulta circoscritta alla verifica ispettiva del 2014. Rileva, infine, che la condotta relativa all'inesatta predisposizione del modulo di rapporto di pronto intervento (articolo 14, comma 1, lettera a), articolo 26, comma 8, della RQDG e articolo 7 delle Linee Guida CIG 10), ad oggi non risulta essere cessata.
31. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non risultano circostanze rilevanti.
32. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre rilevare che la società è stata sanzionata dall'Autorità per violazione in materia di obblighi informativi con deliberazione 210/2012/S/gas.
33. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva nell'anno 2014 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 574.154.
34. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 15.000 (quindicimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Metagas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 14, comma 1, lettere a), c), d), 26, comma 8, e 27 della RQDG e degli articoli 5, comma 1 e 7 delle Linee Guida CIG 10;
2. di irrogare, a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 15.000 (quindicimila/00);
3. di ordinare, a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d), di predisporre i moduli di pronto intervento in conformità a quanto disposto dagli articoli 14, comma 1, lettera a), 26, comma 8, della RQDG e 7 delle Linee Guida CIG 10;
4. di ordinare, a Metagas S.r.l., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice

ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare, a Metagas S.r.l., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo riscossione@arera.it;
7. di notificare il presente provvedimento all’indirizzo pec metagas@pec.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni